



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

**Seminario formativo
per avvocati,
consulenti ed operatori del diritto**

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI ETNICO-RAZZIALI, RELIGIOSI E DI ORIENTAMENTO SESSUALE.

Normativa italiana e dell'Unione europea

Firenze, 21-22 gennaio 2011

L'implementazione della normativa contro le discriminazioni su base etnico-razziale, di nazionalità e di credo religioso. Aspetti sostanziali e processuali nella giurisprudenza italiana in materia di azioni giudiziarie anti-discriminazione

Relazioni a cura della dott.ssa Annamaria Casadonte, Giudice civile al Tribunale di Reggio Emilia e dell'Avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano

MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

Il Seminario è organizzato dal Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS, nonché nell'ambito della partecipazione al progetto Equal-jus.eu (European Network for the Legal Support of LGBT Rights).



ORDINANZE IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE SU BASE ETNICO – RAZZIALE E DI NAZIONALITA' *

PRESTAZIONI SOCIALI

Tribunale Brescia 26 gennaio 2009 (ord.), est. Onni, Hossain e altri (avv. Guariso e Zucca) c. Comune di Brescia (avv. Zanardelli).

Previdenza e assistenza - Erogazione da parte di un ente locale di un «bonus bebé» ai soli cittadini italiani - Discriminazione - Artt. 43 TU immigrazione e 2 D. Lgs. 215/03 - Sussistenza - Finalità di sostegno alla natalità delle coppie italiane - Legittima causa di giustificazione - Art. 2, D. Lgs. cit

- Insussistenza.

Integra comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 43 TU immigrazione e dell'art. 2 D. Lgs. 9/7/03 n. 215 la decisione di un'amministrazione comunale di erogare un «bonus bebé» escludendo le coppie ove entrambi i genitori siano privi della cittadinanza italiana, anche qualora detta limitazione sia motivata dalla finalità di incentivare la natalità delle coppie italiane; tale motivazione infatti non integra la finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari di cui all'art. 2, D. Lgs. cit. e non può pertanto costituire causa di giustificazione della disparità di trattamento

Tribunale Brescia 20 febbraio 2009, pres. Tropeano, est. Mancini, Hossain e altri (avv. Guariso e Zucca) c. Comune di Brescia (avv. Orlandi e Zanardelli).

Giurisdizione - Ricorso avverso la discriminazione ex art. 43 TU immigrazione e 4 D. Lgs. 215/03 - Giurisdizione dell'Ago - Sussiste - Contestazione di un atto amministrativo - Ininfluenza - Potere dell'Ago di ordinare la rimozione dell'atto - Sussistenza. Previdenza e assistenza - Erogazione da parte di un ente locale di un «bonus bebé» ai soli cittadini italiani - Discriminazione - D. Lgs 215/03 - Sussistenza.

Integra violazione del principio di parità di trattamento di cui al D. Lgs 9/7/03 n. 215 la delibera di un comune di attribuire una provvidenza assistenziale per i figli limitandola alle sole coppie ove almeno uno dei genitori abbia la cittadinanza italiana. Qualora venga proposto un ricorso avverso la discriminazione ai sensi degli artt. 44 TU immigrazione e 4 D. Lgs. 9/7/03 n. 215 sussiste la giurisdizione dell'Ago anche quando il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'emanazione di un atto amministrativo; in tale ipotesi il Giudice ordinario, ove ritenga sussistente la discriminazione, ha il potere di ordinare la rimozione dell'atto amministrativo discriminatorio.

Tribunale Brescia 12 marzo 2009 (ord.), est. Alessio, Hossain e altri (avv. Guariso e Zucca) c. Comune di Brescia (avv. Orlandi e Mariconda).

Processo del lavoro - Controversia in tema di «bonus bebé» erogato dal Comune - Attribuzione all'una o all'altra sezione del medesimo Tribunale - Irrilevanza ai fini dell'individuazione del giudice naturale - Art. 442 c.p.c. - Applicabilità - Attribuzione della controversia al Giudice del lavoro - Correttezza - Giurisdizione - Atto comunale di revoca di precedente delibera - Qualificazione come atto politico non suscettibile di controllo giurisdizionale - Infondatezza - Controversia in merito alla natura

discriminatoria e ritorsiva della revoca - Artt. 4 e 4 bis D. Lgs. 215/03 - Giurisdizione dell'Ago - Sussistenza. Discriminazione - Decisione giudiziale che dichiara discriminatori - l'esclusione degli stranieri da una provvidenza assistenziale – Conseguente revoca della provvidenza anche per gli italiani - Comportamento illecito e ritorsivo - Art. 4 bis D. Lgs. 215/03 - Sussistenza - Ordine del Giudice di ripristinare l'originaria delibera - Ammissibilità - Fattispecie.

A seguito dell'unificazione degli uffici giudiziari, la questione dell'assegnazione al Giudice del lavoro di una determinata controversia attiene esclusivamente alla ripartizione interna degli affari e l'eventuale violazione non solo non è prospettabile come eccezione di incompetenza a favore del giudice ordinario presso lo stesso ufficio, ma non rileva neppure al fine di ritenere non rispettata l'individuazione del giudice naturale; in ogni caso la controversia in tema di erogazione di un assegno familiare previsto da una delibera comunale (cd. bonus bebé) rientra nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria ex art. 442 c.p.c. ed è pertanto correttamente introdotta avanti il giudice del lavoro. La scelta di un'amministrazione comunale di revocare una sua precedente delibera con la quale aveva deciso l'erogazione di un «bonus bebé» a favore delle famiglie con almeno un genitore italiano, non può essere ricondotta nella categoria degli atti politici, ma in quella degli atti amministrativi in senso proprio ed è come tale suscettibile di controllo in sede giurisdizionale; tale controllo spetta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 4 bis D. Lgs. 9/7/03 n. 215, laddove la revoca venga contestata sotto il profilo della sussistenza di una discriminazione o di una ritorsione. Deve considerarsi ritorsiva ai sensi dell'art. 4 bis D. Lgs. 9/7/03 n. 215 e pertanto illegittima, la delibera con la quale un'amministrazione comunale, allo scopo di non dare attuazione al principio di parità di trattamento affermato da una precedente decisione giudiziale in tema di provvidenze assistenziali, dispone la revoca della medesima delibera che il Giudice aveva ritenuto parzialmente contrastante con detto principio, pregiudicando così tutti i potenziali destinatari; in tale ipotesi, rientra nei poteri del Giudice ordinario – adito ai sensi degli artt. 4 e 4 bis D. Lgs. 9/7/03 n. 215 e 44 TU immigrazione – ordinare l'effettiva osservanza della prima pronuncia giudiziale e pertanto la rimozione della delibera di revoca, oltre a un'adeguata pubblicità della decisione (nella specie il Comune di Brescia aveva revocato una precedente delibera che aveva istituito il cd «bonus bebé» attribuendolo ai soli cittadini italiani, dopo che il Giudice aveva ordinato l'estensione di detto beneficio anche ai cittadini stranieri).

Tribunale Brescia 27 maggio 2009 (ord.), pres. ed est. Tropeano, Comune di Brescia (avv. Mariconda e Orlandi) c. Hossain e altri (avv. Guariso e Zucca).

Giurisdizione - Atti discriminatori della PA - Attività posta in essere in carenza di potere - Insussistenza di attività amministrativa – Giurisdizione dell'Ago - Sussiste. Discriminazione e ritorsione - Revoca di delibera istitutiva del «bonus bebé» per l'impossibilità di attribuire il beneficio, a causa di precedente decisione giudiziale, ai soli cittadini italiani - Qualificazione come esercizio di autotutela ex art. 21 quinquies L. 241/90 - Inammissibilità - Ritorsione

ex art. 4 bis D. Lgs. 215/03 - Sussistenza.

La pubblica amministrazione che contravviene al divieto di atti discriminatori pone in essere un'attività in totale carenza di potere e non svolge pertanto attività autoritativa idonea ad affievolire posizioni soggettive dei privati; conseguentemente l'azione con la quale viene fatta valere la violazione del principio di parità di trattamento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi. La decisione di un'amministrazione comunale di revocare una precedente delibera che aveva istituito il cd. «bonus bebé» per i soli cittadini italiani, dopo che il Giudice ne aveva ordinato l'estensione anche agli stranieri, non costituisce legittimo esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinquies L. 7/8/90 n. 241, ma atto ritorsivo ex art. 4 bis D. Lgs. 9/7/03 n. 215, in particolare allorché detta revoca sia espressamente disposta a causa dell'impossibilità, determinata dalla precedente pronuncia giudiziale, di perseguire quel medesimo illecito interesse (attribuire un beneficio ai soli italiani) che era già stato affermato con la delibera originaria.

Tribunale Brescia 19 gennaio 2010 (ord.), est. Sampaolesi, ASGI e Fondazione Guido Piccini (avv. Guariso e Zucca) c. Comune di Chiari (avv. Bezzi)

Azione civile contro la discriminazione – Artt. 5, ultimo comma, D. Lgs. 215/03 – Legittimazione attiva in proprio degli enti e associazioni iscritti in apposito elenco – Sussistenza – Condizioni – Difficoltà di individuare i soggetti lesi.

Provvidenze comunali – Erogazione di <<premi all'eccellenza scolastica>> riservati ai soli cittadini italiani – Discriminazione – Sussistenza – Giustificazione derivante dal carattere facoltativo e “premiale” della provvidenza – Insussistenza

Discriminazione da parte della PA – Tutela giurisdizionale – Artt. 44 D. Lgs. 286/98 e 4 D. Lgs. 215/03 – Rimozione degli effetti della discriminazione – Potere dell'A.G.O. di ordinare la modifica di atti amministrativi – Sussistenza - Fattispecie.

In tema di azione civile contro la discriminazione, sussiste – ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, dlgs 215/03, la legittimazione ad agire in giudizio in proprio delle associazioni e degli enti iscritti nell'apposito elenco approvato dal Ministero avverso le condotte discriminatorie collettive ogni qual volta non possano individuarsi agevolmente i nominativi delle persone lese.

Costituisce un'illegittima disparità di trattamento e rientra pertanto nella nozione di discriminazione vietata dal nostro ordinamento il comportamento di un'amministrazione comunale consistente nell'aver istituito premi per le <<eccellenze nel campo scolastico>> riservandoli ai soli studenti con cittadinanza italiana; non costituisce idonea giustificazione l'asserito carattere premiale e meramente facoltativo della provvidenza.

In caso di atti discriminatori posti in essere dalla PA all'accertamento della discriminazione consegue l'ordine giudiziale di cessare il comportamento discriminatorio e rimuovere gli effetti (nella specie il Giudice ha ordinato all'amministrazione comunale di modificare la delibera relativa a premi all'eccellenza scolastica escludendo dai requisiti la cittadinanza italiana e fissando nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione).

Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro), 26 luglio 2010,(ord.), est. Mancini, Hussain e altri, ASGI e Fondazione Guido Piccini (avv. ti. Guariso e Zucca) c. Comune di Adro (avv. Bezzi)

Discriminazione – Regolamenti comunali istitutivi di un “bonus affitti” e di un “contributo nuovi nati” riservati ai cittadini dell'Unione Europea - Art. 3 dlgs 215/2003 - Sussistenza della discriminazione in danno degli extracomunitari – Illegittimità dei regolamenti – Sostegno del corpo elettorale locale alla decisione di limitare ai cittadini i contributi assistenziali – Irrilevanza

Azione civile contro la discriminazione – Accertamento della natura discriminatoria di un atto della P.A. – Rimozione degli effetti della discriminazione – Poteri del giudice ordinario – Limiti – Fattispecie

Ai sensi dell'art. 3 dlgs 215/2003, devono ritenersi discriminatori e quindi illegittimi i regolamenti comunali istitutivi di un contributo per l'affitto e di un contributo per i nuovi nati che condizionino l'accesso ai benefici al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, essendo del tutto irrilevante detta limitazione abbia il sostegno del corpo elettorale locale.

In presenza di un atto discriminatorio della PA il giudice ordinario deve assumere, ex. artt. 44 T.U. Immigr. e art. 4 dlgs 215/2003, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione degli effetti della discriminazione ma non può attribuire una prestazione che non era stata a suo tempo richiesta dal soggetto escluso (nella specie il giudice ha ordinato al Comune

l'eliminazione dai bandi del requisito della cittadinanza europea nonché la riapertura dei termini per proporre domanda relativamente al "bonus affitti" per l'anno in corso; non ha invece ritenuto possibile l'attribuzione del "contributo nuovi nati" per i nati negli anni antecedenti, perché la mancata proposizione, a suo tempo, della domanda da parte dello straniero avrebbe interrotto il nesso di causalità tra l'atto discriminatorio e il danno subito).

Tribunale Bergamo, sezione lavoro, 28 novembre 2009 (ord.), est. Cassia, Avvocati Per Niente Onlus, ASGI, ANOLF (avv. Guariso, Bertuletti e Neri) c Comune di Brignano Gera d'Adda (avv. Bordogna)

Discriminazione – Artt. 43 D. Lgs. 286/98 e 2 D. Lgs. 215/03 – Comportamento discriminatorio consistente nell'adozione di un provvedimento da parte della pubblica amministrazione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

Discriminazione – Atto discriminatorio di carattere generale emanato dalla PA – Legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'apposito elenco – Sussistenza – Assenza di un ricorrente persona fisica – Irrilevanza –

Atto discriminatorio di un Comune – Azione in giudizio di associazioni legittimate – Intervenuta modifica o cessazione di efficacia dell'atto – Interesse ad agire – Permane – Ragioni .

Provvidenze assistenziali – Erogazione da parte di un Comune a fronte di particolari condizioni di bisogno (perdita del lavoro, necessità di affrontare spese dentistiche o oculistiche) – Limitazione ai cittadini italiani - Discriminazione – Artt. 43 D. Lgs. 286/98 e 2 e 3 D. Lgs. 215/03 – Sussistenza.

Provvidenze assistenziali – Esclusione dei cittadini stranieri dal diritto alle prestazioni del cosiddetto "sistema integrato dei servizi sociali" – Discriminazione – Artt. 43 D. Lgs. 286/98 e 2 e 3 D. Lgs. 215/03 – Sussistenza.

Provvidenze assistenziali – Attribuzione ai cittadini stranieri in condizione di bisogno per il solo "periodo strettamente necessario a coprire l'iter procedurale connesso alla revoca del titolo di soggiorno" – carattere discriminatorio della limitazione – Sussistenza

Iscrizione anagrafica nel Comune – Limitazione ai soli cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo – Discriminazione – Artt. 6, comma 7 e 43 D. Lgs. 286/98 – Sussistenza.

Discriminazione da parte della PA – Tutela giurisdizionale – Artt. 44 D. Lgs. 286/98 e 4 D. Lgs. 215/03 – Rimozione degli effetti – Potere dell'A.G.O. di incidere sul contenuto degli atti amministrativi – Sussistenza – Potere dell'amministrazione di rideterminare il proprio intervento – Sussistenza.

Discriminazione da parte della PA – Tutela giurisdizionale – Artt. 44 D. Lgs. 286/98 e 4 D. Lgs. 215/03 – Condanna alla pubblicazione della decisione su un quotidiano – Opportunità

Ove venga dedotta in giudizio la lesione del diritto soggettivo alla parità di trattamento, lamentando la violazione del divieto di discriminazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, e ciò anche quando il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'adozione di un provvedimento da parte della pubblica amministrazione, giacchè quest'ultima, qualora contravvenga al divieto di trattamenti discriminatori, pone in essere un'attività in carenza di potere e, pertanto, non agisce in via autoritativa.

Le associazioni ed enti iscritti nell'apposito elenco approvato dal Ministero hanno una propria legittimazione ad agire in giudizio – anche in assenza di un ricorrente persona fisica - contro la discriminazione collettiva posta in essere da un'amministrazione comunale mediante atti di carattere generale, cioè riferiti a una serie indeterminata di soggetti.

L'interesse ad agire posto alla base della tutela antidiscriminatoria può consistere anche nel mero accertamento dell'illiceità degli atti discriminatori, non si esaurisce nel mero interesse alla rimozione del comportamento illecito “ove ancora sussistente” e tende in positivo a riaffermare, mediante l'adozione di provvedimenti opportuni, il fondamentale valore dell'uguaglianza ex art. 3 Cost, tenuto anche conto che un comportamento o atto discriminatorio, anche se spontaneamente cessato, può mantenere, di fatto, un effetto di intimidazione nelle vittime, con il conseguente interesse alla rimozione di tale conseguenza negativa.

Sono discriminatorie, perché introducono una distinzione del tutto arbitraria tra italiani e stranieri, le delibere con cui un'amministrazione comunale limita ai soli cittadini italiani la concessione di una provvidenza economica per far fronte a particolari condizioni di bisogno, (perdita del lavoro, rimborso spese dentistiche od oculistiche dei figli minori) giacché l'esclusione dei cittadini stranieri risulta, infatti, priva di un ragionevole motivo con conseguente lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost..

E' discriminatorio il provvedimento con cui un'amministrazione comunale dispone la generica “esclusione” di tutti i cittadini extracomunitari e comunitari dal “sistema integrato dei servizi sociali”, senza specifico richiamo, nella parte dispositiva, dei casi particolari – previsti dalla legge – che limitano la generale parità di trattamento; infatti tale provvedimento suggerisce agli uffici preposti alla concreta gestione dei servizi sociali nonché alla cittadinanza un'interpretazione del tutto scorretta delle norme di legge; norme che, lungi dall'escludere lo straniero, pongono, al contrario, l'opposta regola generale della parità di trattamento.

E' discriminatorio il provvedimento con cui un'amministrazione comunale dispone la limitazione degli interventi di assistenza sociale, resi necessari da un sopravvenuto stato di bisogno, E' discriminatorio il provvedimento con cui un'amministrazione comunale, per ritenute esigenze di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica, limita la possibilità di iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari ai soli soggiornanti di lungo periodo giacché tale limitazione, oltre che in contrasto con la legge tende a ingenerare tra i consociati la convinzione di una necessaria relazione tra la condizione di extracomunitario soggiornante di non lungo periodo e la responsabilità per eventuali problemi sanitari o di ordine pubblico.

Il Giudice ordinario che accerti il carattere discriminatorio di un atto della PA può ordinare alla stessa di modificare gli atti discriminatori prolungando il termine per il riconoscimento dei benefici previsti; è fatto salvo il potere dell'amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica e tenuto conto dei vincoli di bilancio, di rideterminare opportunamente l'ammontare dei benefici erogabili ovvero rimodulare le condizioni legittimanti, in ragione del maggior numero dei potenziali beneficiari.

Qualora il comportamento discriminatorio sia stato posto in essere da un'amministrazione comunale, cioè da un soggetto pubblico tenuto a dare concreta e fedele attuazione alle leggi dello Stato, è opportuno ordinare la pubblicazione della condanna per una volta su di un quotidiano locale, con spese a carico dell'amministrazione comunale.

Tribunale di Bergamo, 17 maggio 2010, (ord.), est. Cassia, ANOLF-Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (avv.ti Guariso e Bertuletti) c. Comune di Palazzago (avv. Nola)

Giurisdizione – Azione civile contro la discriminazione – Art. 44 T.U. Immigrazione – Tutela del diritto soggettivo alla parità di trattamento – Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussistenza – Lesione da parte di una P. A. – Irrilevanza

Processo del lavoro – Controversia relativa all'erogazione da parte del comune di un "contributo ai neonati e minori adottati" – Natura di prestazione assistenziale obbligatoria – art. 442 c.p.c. – Competenza del Giudice del lavoro – Sussistenza

Discriminazione – Regolamento del comune istitutivo di un "contributo economico ai neonati e minori adottati" – Esclusione dal beneficio dei neonati e minori adottati con uno o entrambi i genitori stranieri – Illegittimità – Rimozione degli effetti della discriminazione – Fattispecie

Ove si deduca in giudizio il diritto a non essere discriminati ex art. 44 T.U. Immigrazione, lamentando la violazione del riferito divieto, non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, ancorché il comportamento discriminatorio sia posto in essere dalla P.A. mediante l'adozione di un provvedimento, ossia nella forma tipica del esercizio del potere autoritativo.

La controversia relativa all'erogazione da parte del comune di un "contributo economico ai neonati e ai minori adottati" rientra tra quelle relative all'assistenza obbligatoria ex art. 442 c.p.c. ed è pertanto devoluta alla Sezione lavoro nel rispetto dei criteri tabellari di distribuzione degli affari civili

Un regolamento di un comune istitutivo di un "contributo economico ai neonati e minori adottati", che prevede per l'erogazione dello stesso del possesso della "cittadinanza italiana di almeno un genitore o del tutore" ovvero "la presentazione formale di richiesta di cittadinanza" è da considerarsi discriminatorio alla luce dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 d.lgs. 215/2003, degli artt. 2, 9, 41, 43 T.U. Immigrazione, dell'art. 27 d.lgs. 251/07, dell'art. 6 della Convenzione OIL 97/1949 e infine dell'art. 2 della Convenzione di New York. Accertata la natura discriminatoria di un regolamento comunale, il Tribunale, ex artt. 44 T.U. Immigrazione e 4 d.lgs. 215/2003 adotta i provvedimenti necessari alla rimozione della discriminazione (nella specie il giudice fissava un nuovo termine per la proposizione delle domande, ordinava all'amministrazione comunale di riconoscere ai destinatari il contributo previsto dal regolamento a prescindere dal requisito della cittadinanza e di dare un'adeguata pubblicità al provvedimento nonché di astenersi in futuro dal porre in essere analoghi atti di discriminazione ovvero atti ritorsivi ex art. 4 bis d.lgs. 215/2003).

Tribunale di Bergamo, 5 luglio 2010,(ord.), est. Finazzi ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, CGIL Bergamo, CISL Bergamo, UIL Bergamo (avv.ti Guariso e Bertuletti) c. Comune di Villa D'Ogna (avv. Bordogna)

Giurisdizione – Azione civile contro la discriminazione – Art. 44 T.U. Immigrazione – Tutela del diritto soggettivo alla parità di trattamento – Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussistenza – Lesione da parte di una P. A. – Irrilevanza – Atto endoprocedimentale – Irrilevanza

Prestazione assistenziale – Interesse ad agire – Assenza di specifici provvedimenti di diniego – Irrilevanza – Revoca in sede di autotutela del provvedimento che si sostiene essere discriminatorio – Irrilevanza – Interesse al riconoscimento della natura discriminatoria dell'atto – Sussistenza

Processo del lavoro – Controversia relativa all'erogazione da parte del comune di un contributo a scopo assistenziale – Natura di prestazione assistenziale obbligatoria – Art. 442 c.p.c. – Competenza del Giudice del lavoro – Correttezza

Discriminazione - Erogazione da parte del comune di un contributo assistenziale – Esclusione dal novero dei beneficiari dei cittadini stranieri – Lesione del principio di eguaglianza – Illegittimità

Discriminazione – Provvedimento del comune che esclude illegittimamente da un beneficio assistenziale gli stranieri – Revoca del provvedimento in sede di autotutela – Pronuncia del giudice – Contenuti

Ove si deduca in giudizio il diritto a non essere discriminati, lamentando la violazione del riferito divieto non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, ancorché il comportamento sia posto in essere da una P.A. mediante l'adozione di un provvedimento, ossia nella forma tipica del esercizio del potere autoritativo non rilevando in merito neanche il fatto che l'atto del comune impugnato possa essere un atto meramente endoprocedimentale.

Il fatto che in concreto non vi sia stata lesione della parità di trattamento per mancanza di specifici provvedimenti di diniego di una prestazione assistenziale non è ostativo alla configurabilità dell'interesse ad agire. Tale interesse persiste anche in caso di revoca del provvedimento in sede di autotutela da parte del autorità competente laddove la revoca non sia dovuta al riconoscimento della natura discriminatoria dell'atto da parte della medesima autorità.

La controversia relativa all'erogazione ad opera dell'amministrazione comunale di un contributo finanziario a sostegno dei soggetti colpiti dalla perdita del proprio posto di lavoro o da un taglio drastico dello stipendio dovuto al collocamento in cassa integrazione rientra tra quelle relative all'assistenza obbligatoria ex. art. 442 c.p.c. ed è pertanto correttamente introdotta avanti il giudice del lavoro.

L'utilizzo da parte dell'amministrazione comunale del requisito della cittadinanza al fine di identificare i destinatari del contributo in questione, è da considerare discriminatorio ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3, 4 d.lgs. 215/2003, degli artt. 2, 9, 41, 43 T.U. Immigrazione, dell'art. 27 d.lgs. 251/07, dell'art. 6 della Convenzione OIL 97/1949 introducendo una distinzione del tutto arbitraria tra cittadini italiani e stranieri.

Accertata la natura discriminatoria di un provvedimento che illegittimamente esclude gli stranieri da una beneficio di natura assistenziale, e tenuto conto della revoca dello stesso da parte del comune in sede di autotutela, il giudice ordina al comune di dare adeguata pubblicità alla relativa decisione nonché di astenersi in futuro dal porre in essere analoghi atti di discriminazione.

Trib. Bergamo, sez. lav., ord. 15 luglio 2010, n. 475, est. Bertoncini , ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - ASGI -Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione- (avv. Guariso e Bertuletti) c. Comune di Alzano Lombardo (contumace)

Assistenza sociale - Prestazioni sociali agevolate – Regolamento comunale per l'accesso alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie – Requisiti di accesso al beneficio - Cittadinanza italiana e residenza di uno dei due soggetti nel territorio comunale da almeno tre anni - Discriminazione tra cittadini italiani e stranieri richiedenti l'assegnazione del beneficio - Irragionevolezza della disciplina per violazione del principio di parità di trattamento - art. 3 Cost., art. 3 d.lgs. 215/2003, art. 2, comma 2, art. 9, art. 41 e 43, comma 2. T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998)

Presenta carattere discriminatorio un regolamento comunale che preveda l'esclusione delle giovani coppie di cittadini stranieri dalle agevolazioni per l'accesso alla prima casa, riservando tali benefici ai soli soggetti in possesso della cittadinanza italiana; tale esclusione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., e con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, non fondandosi su alcuna giustificazione, se non quella di introdurre una preclusione diretta a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali.

Tribunale di Milano, 28 luglio 2009, (ord.), est. Gattari, Avvocati Per Niente ONLUS, NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza Socio Sanitaria e per i Diritti degli Stranieri e Nomadi ONLUS (avv.ti Guariso e Neri) c. Provincia Di Sondrio (avv. Ambrosini)

Giurisdizione – Azione civile contro la discriminazione – Art 44 T.U. Immigrazione – Tutela del diritto soggettivo alla parità di trattamento – Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussistenza – Lesione da parte di una P. A. – Irrilevanza

Legittimazione ad agire – Impossibilità di identificare in modo immediato e diretto le persone lese – Legittimazione ad agire in nome proprio delle associazioni iscritte all'apposito elenco approvato dal ministero – Art. 5 d.lgs. 215/2003 – Sussistenza

Discriminazione – Bando di concorso per il conferimento di alloggi per universitari – Esclusione degli studenti stranieri in possesso dei requisiti richiesti dal bando – Assenza di ragionevole giustificazione – Violazione dell'art. 3 della Costituzione – Sussistenza – Art. 43 T.U. Immigrazione – Illegittimità

Discriminazione – Bando di concorso per il conferimento di alloggi per universitari riservato ai cittadini italiani – Pronuncia del giudice – Contenuti

La giurisdizione in tema di azioni civili contro atti o comportamenti che violano il principio di non discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi spetta al giudice ordinario, anche quando la condotta è posta in essere da una P.A. in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 44 del T.U. Immigrazione, richiamato dall'art. 4 del d.lgs. 9/7/2003 n. 215; il diritto della persona alla pari dignità sociale e a non essere discriminato costituisce un diritto fondamentale dell'individuo non suscettibile di essere affievolito ad interesse legittimo allorché il comportamento discriminatorio sia posto in essere dalla P.A., anche mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, le associazioni e gli enti iscritti all'apposito elenco approvato dal ministero possono agire in nome proprio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 215/2003.

L'inserimento del requisito della cittadinanza nel bando di concorso per l'assegnazione di alloggi a studenti universitari si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo altra ratio che quella di introdurre una preclusione destinata a discriminare dal novero dei fruitori di una provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali; la scelta dell'amministrazione locale di escludere dal beneficio gli studenti stranieri regolarmente residenti integra una discriminazione ai sensi dell'art. 43 del T.U. Immigrazione e risulta pertanto illegittima.

Accertata la condotta discriminatoria tenuta da un ente territoriale, il giudice ordinario ex art. 44 del T.U. Immigrazione e art. 4 d.lgs. 215/2003 può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, la rimozione degli effetti con i mezzi che l'amministrazione riterrà più opportuni e l'astensione per il futuro dall'utilizzo del criterio della cittadinanza per l'assegnazione degli alloggi universitari nonché un'adeguata pubblicità al provvedimento del giudice.

Tribunale di Milano, 4 febbraio 2010 (ord.), pres. Vanoni, est. Dorigo, Provincia di Sondrio (avv. Ambrosini) c. Avvocati Per Niente ONLUS, NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza Socio Sanitaria e per i Diritti degli Stranieri E Nomadi ONLUS (avv.ti Guariso e Neri)

Reclamo avverso l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica ex. art. 44 T.U. Immigrazione – art. 739, 2° c., c.p.c. – Decorso del termine di 10 gg. a seguito della notifica telematica del provvedimento – Decreto-legge 25 giugno 2008 e Regolamento di attuazione emanato con Decreto 26 maggio 2009 – Scadenza del termine per l'impugnazione ai fini del reclamo – Inammissibilità del reclamo – Destinatario della notifica telematica privo di indirizzo elettronico – Irrilevanza

Legittimazione ad agire – Impossibilità di identificare in modo immediato e diretto le persone lese – Legittimazione ad agire in nome proprio delle associazioni iscritte all'apposito elenco approvato dal ministero – art. 5 d.lgs. 215/2003 – Sussistenza

Discriminazione – Bando di concorso per il conferimento di alloggi per universitari – Requisito della cittadinanza italiana – Esclusione degli studenti stranieri in possesso dei requisiti richiesti dal bando – Natura discriminatoria del fattore della cittadinanza – Art. 43 T.U. Immigrazione art. 2 d.lgs. 215/2003 – Fattore indirettamente discriminatorio su base etnica e razziale – Illegittimità

I termini di impugnazione ai fini del reclamo avverso l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica ex art. 44 T.U. Immigrazione decorrono dalla notifica telematica del provvedimento con l'onere per il destinatario che non si è dotato nei tempi prescritti di indirizzo elettronico, di recarsi in cancelleria per ricevere la comunicazione o la notifica di cui è destinatario. Pertanto è inammissibile il ricorso presentato dopo la scadenza del termine di 10 gg. dall'invio telematico della notifica.

Nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione le associazioni e gli enti iscritti all'apposito elenco approvato dal ministero possono agire in nome proprio ex art. 5, c. 3 del d.lgs. 215/2003.

Il criterio della cittadinanza quale requisito per beneficiare di alloggi universitari è discriminatorio ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 215/2003: il criterio selettivo della cittadinanza applicato in assenza dei presupposti individuati dalla Corte Costituzionale, si traduce inoltre in un fattore indirettamente discriminante su base etnica e razziale stante la notoria appartenenza di un significativo numero di stranieri a etnie diverse da quella autoctona. L'ambito della tutela infatti non comprende solo le discriminazioni formalmente dettate da ragioni etniche ma anche quelle cosiddette indirette, ossia quelle attuate mediante l'adozioni di criteri apparentemente neutri.

Tribunale Milano, 29 settembre 2010 (ord.), est. Sala, ASGI, APN, Farsi prossimo Onlus, (avv. Guariso e Neri) c. Comune di Tradate (avv. Orelli e Mascetti)

Processo del lavoro – Controversia relativa all'erogazione da parte del comune di un “bonus bebè” – Natura di prestazione assistenziale obbligatoria – art. 442 c.p.c. – Competenza del Giudice del lavoro – Sussistenza

Legittimazione ad agire – Impossibilità di identificare in modo immediato e diretto le persone lese a causa di un provvedimento del comune che riserva il “bonus bebè” ai soli cittadini – Legittimazione ad agire in nome proprio in capo associazioni iscritte all'apposito elenco approvato dal ministero – Art. 5 d.lgs. 215/2003 – Sussistenza – Iscrizione all'elenco previsto dall'art. 6 TU immigrazione – Irrilevanza

Discriminazione – Delibera del comune che riserva in via assoluta la attribuzione del bonus bebè ai cittadini – Violazione della parità di trattamento tra cittadini e stranieri – Art. 43 T.U. Immigrazione, Art. 2 d.lgs. 215/2003 – Sussistenza – Illegittimità

Discriminazione – Delibera del comune che riserva illegittimamente l'attribuzione del “bonus bebè ai cittadini” – Poteri del giudice- Ordine di rimozione del requisito della cittadinanza con conseguente riconoscimento del diritto dei non cittadini alla prestazione - Ammissibilità – Ordine del giudice di attribuire la prestazione – Inammissibilità – Impossibilità di individuare gli aventi diritto.

La controversia relativa all'erogazione da parte del Comune di un "bonus bebè" rientra tra quelle relative all'assistenza obbligatoria ex art. 442 c.p.c. ed è pertanto devoluta alla Sezione lavoro nel rispetto dei criteri tabellari di distribuzione degli affari civili.

Nel caso di discriminazione posta in essere attraverso una delibera del Comune che riserva un "bonus bebè" ai soli cittadini non sono individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, possono agire in nome proprio le associazioni e gli enti iscritti all'apposito elenco approvato dal ministero ex art. 5, c. 3 del d.lgs. 215/2003 ma non quelle iscritte all'art. 6 d.lgs. 215/2003.

Una delibera del comune che riserva in via assoluta il bonus bebè ai soli cittadini è da considerare discriminatoria ex art. 44 T.U. Immigrazione espressamente fatto salvo dall'art. 2, c. 2 d.lgs. 215/2003 in quanto in palese violazione del principio di parità di trattamento tra cittadini e stranieri.

In seguito all'accertamento della natura discriminatoria di una delibera del comune che riserva il bonus bebè ai soli cittadini il giudice può ordinare la rimozione del requisito della cittadinanza con conseguente riconoscimento del diritto dei non cittadini alla prestazione mentre non può ordinare l'attribuzione della prestazione in considerazione dell'impossibilità di individuazione degli aventi diritto.

Tribunale Milano, 29 settembre 2010 pres. e est. Ravazzoni (ord.) ASGI + APN (avv. Guariso e Neri) c. Comune di Tradate (avv. Orelli e Mascetti)

Discriminazione dello straniero – Art. 43 TU immigrazione e Dlgs 215/03 – Cumulabilità delle previsioni e delle tutele – Sussistenza.

Discriminazione – Prestazione assistenziale da parte di un Comune in favore dei soli cittadini italiani – Sussistenza – Fattispecie

Discriminazione – Prestazione assistenziale da parte di un Comune in favore dei soli cittadini italiani – Rimozione della discriminazione – Poteri del Giudice – Ordine di rimozione della delibera – Ammissibilità – Ordine di pagamento a tutti gli stranieri - Ammissibilità

Poiché il Dlgs 215/03, disciplinando il divieto di discriminazione per razza e origine etnica, fa salvo quanto disposto dall'art. 43 TU immigrazione (che disciplina anche il divieto di discriminazione per ragioni di nazionalità) e poiché non sarebbe ammissibile che la ricezione della direttiva 2000/43 abbia comportato un regresso delle tutele già esistenti nell'ordinamento italiano, occorre ritenere che le tutele previste dalle due norme si sommino, sicché il Giudice, nel valutare un caso di discriminazione per ragioni di nazionalità, ben può riferirsi anche al Dlgs 215/03.

La previsione da parte di un Comune di una prestazione assistenziale (nella specie, assegno per i nuovi nati) riservata ai figli di genitori italiani, costituisce atto discriminatorio, sia perché la Legge Regionale 12/3/08 n. 3 ha previsto anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie a parità di condizioni con gli italiani, sia perché non sussiste alcuna "ragionevole correlabilità" tra il requisito della cittadinanza richiesto e lo scopo di assistenza perseguito dalla norma.

In ipotesi di atto discriminatorio posto in essere da un Comune mediante la previsione di una prestazione assistenziale riservata ai soli cittadini, il Giudice adito, essendo tenuto ad adottare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, ben può ordinare all'Amministrazione di rimuovere la delibera in parte qua e può altresì disporre, qualora il pagamento del beneficio non sia condizionata a domanda dell'interessato, l'erogazione dello stesso a tutti gli stranieri, quand'anche questi non siano parte diretta nel giudizio promosso da associazioni.

Tribunale Milano 30 luglio 2010 (ord.), est. Bianchini, Delgado, ASGI e APN (avv. Guariso e Neri) c. Comune di Milano (avv. Surano, Ammendola e Pezzulo).

Discriminazione - Sussidio integrativo al minimo vitale previsto da un Comune - Requisito del permesso di soggiorno Ce di lungo periodo - Violazione dell' art. 14 Cedu - Sussiste - Violazione del canone di ragionevolezza - Sussiste. Discriminazione - Rimozione - Atto di amministrazione comunale - Poteri del Giudice - Ordine di modificazione dell'atto - Inammissibilità.

La previsione da parte di un Comune di un «sussidio integrativo al minimo vitale» riservato ai cittadini e ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo (cd. Carta di soggiorno), costituisce atto discriminatorio sia perché, laddove si versi in tema di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi distinzione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive è in contrasto con l'art. 14 Cedu e con la giurisprudenza costituzionale in materia, sia perché appare irragionevole imporre, per l'erogazione di un sussidio alla povertà, un requisito che, come la Carta di soggiorno, è a sua volta condizionato alla presenza di un reddito minimo.

In ipotesi di atto discriminatorio posto in essere da un Comune il Giudice adito non può ordinare all'Amministrazione la modifica della delibera, spettando allo stesso solo il potere di dichiararne il carattere discriminatorio, ai sensi dell'art. 44 TU immigrazione.

Tribunale di Milano,(ord.) 12 agosto 2010,(ord.), est. Casella, Anesie Ntamasambiro, Maria Daniela Tiron, ASGI, Avvocati per niente ONLUS (avv. Guariso) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l' Associazione Buoni Vacanza Italia – BVI (avv. dello Stato)

Processo del lavoro – Controversia relativa all'erogazione dei c.d. “buoni vacanza” – Natura di prestazione assistenziale obbligatoria – Art. 442 c.p.c. – Competenza del Giudice del lavoro – Sussistenza

Prestazione assistenziale – Erogazione di una prestazione assistenziale riservata solo ai cittadini – Interesse ad agire – Assenza di specifici provvedimenti di diniego – Irrilevanza – Interesse alla rimozione dell'atto responsabile della violazione del principio di parità di trattamento – Rimozione degli effetti della discriminazione da parte dell'autorità responsabile dell'erogazione – Interesse all'accertamento della natura discriminatoria dell'atto – Sussistenza

Discriminazione – Erogazione di buoni vacanza riservato solo ai cittadini italiani – art 43 T.U. Immigrazione – Assenza di giustificazione – Art. 3 ult. comma d.lgs. 215/2003 – Illegittimità

La controversia relativa all'erogazione dei c.d. “buoni vacanza” rientra tra quelle relative all'assistenza obbligatoria ex art 442 c.p.c. ed è pertanto di competenza del giudice del lavoro.

Con riferimento all'accesso ad una prestazione assistenziale il cui beneficio è riservato ai soli cittadini, l'interesse ad agire non viene meno in assenza di singoli provvedimenti di diniego poiché tale interesse sorge sin dal momento in cui allo straniero venga preclusa la possibilità di accedere alla prestazione e coincide con l'interesse a vedere rimosso l'atto responsabile di tale violazione del principio di parità di trattamento; nell'eventualità che la parte convenuta si sia attivata al fine di rimuovere gli effetti della discriminazione tale interesse coincide con l'interesse all'accertamento della natura discriminatoria dell'atto contestato.

In forza dei principi introdotti dal d.lgs. 215/2003 e dell' art. 43. T. U. Immigrazione riservare ai soli cittadini italiani la possibilità di accesso allo strumento assistenziale dei buoni vacanza costituisce un atto di discriminazione diretta, non giustificato da alcuna finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari.

Tar Lombardia, sez. IV, 16 luglio 2009, Dos Santos e altri (avv. Guariso e Balestro) c. Regione Lombardia (avv. Mameli e Vivone) e Cgil Milano e altri (avv. Angiolini, Cuniberti e Martinelli) c. Regione Lombardia (avv. Mameli e Vivone).

Giurisdizione - Impugnazione di delibera regionale emessa nell'ambito di attività discrezionale - Giurisdizione generale di legittimità - Sussiste - Dedotta violazione di diritti fondamentali della persona - Irrilevanza - Concorso con la procedura antidiscriminatoria avanti il Giudice ordinario ex art. 4 D. Lgs. 215/03 - Duplicità dei rimedi - Sussiste. - Assistenza - Contributo alle famiglie (cd. «bonus famiglia») - Limitazione agli extracomunitari con carta di soggiorno - Illegittimità - Violazione dell'art. 41 TU immigrazione - Sussiste - Violazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. 306/08 e 11/09 - Sussiste.

Qualora, deducendo vizi tipici dell'atto, venga richiesto l'annullamento di un atto amministrativo emesso da una Regione nell'ambito di una attività discrezionale, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo anche quando venga prospettata la violazione di diritti fondamentali della persona e anche qualora il privato abbia a disposizione la speciale procedura avverso atti e comportamenti discriminatori di cui all'art. 4 D. Lgs. 9/7/03 n. 215: detta procedura infatti non è sostitutiva dei mezzi di tutela ordinari, ma rappresenta uno strumento aggiuntivo e ulteriore che va a rafforzare la protezione nel caso di discriminazione.

È illegittima la delibera regionale con la quale, ai fini dell'attribuzione di un contributo economico alle famiglie (cd. «bonus famiglia») venga previsto, per gli extracomunitari, il requisito della carta di soggiorno o permesso di soggiorno Ce di lungo periodo, poiché tale limitazione si pone in contrasto con l'art. 41 TU immigrazione e con i principi affermati dalle pronunce della Corte Cost. n. 306/08 e 11/09.

Tribunale Pavia 1 ottobre 2009, est. Ferrari, Bougrine (avv. Guariso e Neri) c. Regione Lombardia (avv. Vivone e Mameli)

Previdenza e assistenza - Beneficio assistenziale che esclude gli stranieri privi di carta di soggiorno - Comportamento discriminatorio - Sussiste - Fattispecie. Parità di trattamento - Azione civile contro la discriminazione - Provvedimento amministrativo già rimosso dal Tar - Interesse ad agire - Sussiste.

L'esclusione, mediante atto amministrativo degli stranieri privi di carta di soggiorno da una prestazione assistenziale alla quale avrebbero invece avuto per legge diritto di accedere, costituisce comportamento discriminatorio fondato sulla nazionalità (fattispecie relativa al bonus famiglia per il terzo figlio istituito dalla Regione Lombardia e originariamente riservato ai soli cittadini italiani, comunitari o stranieri muniti di carta di soggiorno) .

Anche qualora un provvedimento discriminatorio adottato da un ente pubblico sia già stato rimosso dal giudice amministrativo, il privato ha diritto di agire in giudizio avanti il Giudice ordinario ex art. 44 Tu immigrazione per veder accertato il carattere discriminatorio del predetto provvedimento.

Tribunale Udine 29 giugno 2010 (ord.), est. Chiarelli, Bozesan + ASGI (avv. Cattaruzzi) c. Comune di Latisana.

Parità di trattamento - Art. 18 TFUE - Parità di trattamento processuale Principi di interpretazione conforme e di leale cooperazione - Artt. 43 e 44 Tu immigrazione - Applicabilità ai cittadini comunitari - Sussiste. Prestazioni sociali - Art. 8 *bis* LR Friuli Venezia Giulia 11/06 - Assegno di

natalità - Artt. 18, 45, 49 TFUE e reg. Ce 1408/71 - Principio di parità di trattamento tra comunitari - Sussiste - Requisito della residenza decennale nello Stato e quinquennale nella Regione - Discriminazione indiretta - Sussiste - Conseguenze - Disapplicazione della norma regionale.

L'art. 18 TFUE, impone una parità di trattamento tra i cittadini comunitari anche sul piano processuale, poiché la parità effettiva si garantisce non solo assicurando uguaglianza nei diritti, ma anche negli strumenti processuali necessari a farli valere; ne segue che, in forza dei principi di interpretazione conforme e leale cooperazione, il Giudice deve garantire ai cittadini comunitari una tutela processuale non inferiore a quella prevista dall'ordinamento interno per gli extracomunitari e che pertanto gli artt. 43 e 44 Tu immigrazione trovano applicazione anche in caso di discriminazione di cittadino comunitario. La LR Friuli Venezia Giulia 7/11/06 e il relativo regolamento di attuazione, nella parte in cui riservano il beneficio dell'assegno di natalità ivi previsto ai residenti in Italia da almeno dieci anni di cui cinque nella Regione, violano il principio di parità di trattamento previsto dagli artt. 18, 45 e 49 TFUE nonché dal Regolamento Ce 1408/71, giacché il requisito della residenza – favorendo i soggetti maggiormente radicati sul territorio regionale, i quali appartengono in gran parte alla comunità autoctona – costituisce una discriminazione indiretta in ragione della nazionalità; ne segue che il Giudice – adito da un cittadino comunitario che rivendichi l'attribuzione del beneficio – deve disapplicare la norma regionale facendo applicazione diretta del principio comunitario di parità.

Tribunale Gorizia 1 ottobre 2010, est. Gallo (ord.), Saljihu (avv. Guariso e Amadio) c. Comune di Monfalcone e Inps (avv. Formicola).

Parità di trattamento - Prestazioni sociali - Assegno ai nuclei familiari numerosi - Art. 65 L. 448/98 - Esclusione dei cittadini extracomunitari - Direttiva 2003/109/Ce - Principio di parità di trattamento tra comunitari e extracomunitari lungosoggiornanti - Sussiste - Diritto all'assegno da parte di titolare di permesso di lungo periodo - Sussiste.

Poiché la direttiva 2003/109/Ce, recepita con D. Lgs. 6/2/07 n. 3, ha introdotto per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari nelle prestazioni socio-assistenziali, salva la possibilità dello stato membro di limitare la parità alle sole prestazioni essenziali e poiché l'Italia non ha esercitato detta facoltà, ne segue che una prestazione come quella dell'assegno ai nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 L. 23/12/98 n. 448 – che detta legge attribuisce ai soli cittadini italiani – deve essere riconosciuta anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo.

RESIDENZA ANAGRAFICA

Tribunale Brescia, 11 dicembre 2009, est. Sampaolesi, K.D, ASGI c. Comune di Ospitaletto, Ministero dell'Interno

Azione civile contro la discriminazione – Provvedimento amministrativo adottato dal sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione comunale – Legittimazione passiva del Comune – Sussiste.

Diritti civili – Imposizione agli stranieri di un onere di documentazione suppletiva rispetto ai cittadini italiani - Discriminazione – Sussiste.

Diritti civili – Domanda d'iscrizione all'anagrafe comunale per la richiesta di residenza - Imposizione agli stranieri dell'obbligo di essere titolari di carta di soggiorno – Discriminazione - Sussiste.

Il sindaco che nell'adottare un provvedimento amministrativo agisca al di fuori delle attribuzioni riconosciutegli come Ufficiale di Governo, conseguentemente opera come capo dell'Amministrazione Comunale ed il soggetto passivo dell'azione civile contro un provvedimento amministrativo deve essere individuato nel Comune e non nello Stato.

L'imposizione agli stranieri di un onere di documentazione suppletiva rispetto ai cittadini italiani costituisce comportamento discriminatorio in quanto attua una disparità di trattamento determinata dalla diversa cittadinanza con applicazione di un trattamento deteriore degli stranieri, gravati di un onere non previsto per i cittadini italiani.

La richiesta per i cittadini stranieri della carta di soggiorno per presentare domanda di iscrizione all'anagrafe del Comune in qualità di residenti costituisce attività discriminatoria a carico dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano privi di tale titolo di soggiorno in quanto distingue fra le diverse tipologie del titolo di soggiorno.

Tribunale di Brescia 9 aprile 2010, est. Massetti - ASGI, Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo – Onlus c. Comune di Montichiari, Ministero dell'Interno.

Eccezione pregiudiziale di difetto Giurisdizione – infondatezza: Giurisdizione dell'AGO - sussiste - Potere dell'AGO di ordinare la rimozione dell'atto – sussiste.

Eccezione pregiudiziale di difetto legittimazione ed interesse ad agire di associazioni ed enti esponenziali – fattispecie discriminazione collettiva – infondatezza dell'eccezione.

Eccezione pregiudiziale di difetto legittimazione passiva del Ministero dell'interno – fondatezza dell'eccezione.

Azione civile contro la discriminazione – ricorso avverso informativa del Comune di Montichiari (BS) in tema di “Documenti da esibire per gli accertamenti dei requisiti di regolarità del soggiorno di cittadini stranieri” - carattere discriminatorio – sussistenza.

Integra comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 43 TU immigrazione e dell'art. 2 D. Lgs. 215/03 la decisione dell'amministrazione comunale di condizionare l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri alla produzione di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli richiesti per i cittadini italiani, salva l'esibizione del permesso di soggiorno. I requisiti riguardanti la regolarità del soggiorno, quali l'attività lavorativa, la situazione reddituale familiare, ecc., sono inconferenti riguardo all'accertamento della dimora abituale ed il loro controllo esula dai poteri dell'amministrazione comunale.

Qualora sia proposto ricorso avverso la discriminazione, ai sensi dell'art. 44 TU immigrazione e 4 D. Lgs. 215/03, sussiste la giurisdizione dell'AGO, anche quando il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'emanazione di un atto amministrativo, dato che il ricorso verte in materia di diritti fondamentali; in tale ipotesi il Giudice ordinario, ove ritenga sussistere la discriminazione, ha il potere di ordinare la rimozione dell'atto amministrativo discriminatorio.

Le associazioni e gli enti esponenziali che svolgono attività di lotta alle discriminazioni hanno legittimazione ad agire in proprio qualora i soggetti lesi dalla discriminazione collettiva siano individuabili solo con difficoltà (art. 5 D.Lgs. 215/2003), tali essendo i potenziali interessati all'iscrizione anagrafica in un determinato Comune.

L'interesse ad agire delle associazioni e degli enti esponenziali consiste nella rimozione di una condotta pregiudizievole e nell'adozione di un provvedimento atto a superare gli effetti della discriminazione

Il Ministero degli Interni convenuto è carente della legittimazione a contraddire in quanto il Sindaco, ponendo in essere un atto amministrativo illegittimo col tentativo di ingerirsi in una materia di competenza degli organi statali (quale il controllo dell'immigrazione), ha interrotto il rapporto organico con l'amministrazione statale.

PUBBLICO IMPIEGO

Tribunale Milano 17 giugno 2009 (ord.), est. Mennuni, Hailoua, Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) e Apn (Avvocati per niente) Onlus (avv. Guariso e Neri) c. Atm Milano Spa (avv. Rho e Muro).

Parità di trattamento - Avviso di selezione per l'assunzione in azienda di trasporti pubblici - Requisito della cittadinanza italiana - Azione civile contro la discriminazione - Art. 44 TU Immigrazione - Mancata preventiva presentazione della domanda di assunzione - Interesse ad agire - Non sussiste.

Parità di trattamento - Azione in giudizio contro le discriminazioni promossa dalle associazioni di cui all'art. 5 D. Lgs. 215/03 - Delega del soggetto discriminato - Mancanza - Legittimazione ad agire - Non sussiste.

Qualora un avviso di selezione del personale di una società concessionaria di trasporti pubblici preveda il requisito della cittadinanza italiana, chi intenda contestare tale requisito proponendo il ricorso ex art. 44 TU immigrazione deve preventivamente presentare domanda di assunzione, giacché in assenza di tale domanda non può ritenersi sussistente un interesse concreto ad agire in giudizio.

Le associazioni di cui all'art. 5 D. Lgs. 9/7/03 n. 215 non hanno legittimazione a promuovere un giudizio avverso le discriminazioni in assenza di delega rilasciata dal soggetto vittima della discriminazione.

Tribunale Milano 20 luglio 2009 (ord.), pres. Sala, est. Gasparini, Hailoua, Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) e Apn (Avvocati per niente) Onlus (avv. Guariso e Neri) c. Atm Milano Spa (avv. Rho e Muro).

Parità di trattamento - Avviso di selezione per l'assunzione in azienda di trasporti pubblici - Requisito della cittadinanza italiana - Azione civile contro la discriminazione - Art. 44 TU immigrazione - Mancata preventiva presentazione della domanda di assunzione - Interesse ad agire - Sussiste.

Parità di trattamento - Requisito della cittadinanza per l'assunzione nel settore dei trasporti pubblici in concessione - Art. 10, 1° comma, n. 1 RD 148/31 - Incompatibilità con le normative successive - Abrogazione implicita - Sussiste - Discriminazione in ragione della nazionalità - Sussiste.

Qualora un avviso di selezione del personale di una società concessionaria di trasporti pubblici preveda il requisito della cittadinanza italiana, lo straniero può proporre l'azione civile contro la discriminazione ex art. 44 TU immigrazione anche qualora non abbia effettivamente presentato domanda di assunzione, giacché la lesione del diritto alla parità di trattamento – e, conseguentemente, la sussistenza dell'interesse ad agire – deriva già dalla previsione di detto requisito.

Costituisce atto discriminatorio e deve pertanto essere rimosso, la previsione del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria in un bando di selezione per l'assunzione in un'azienda concessionaria di pubblici trasporti; infatti l'art. 10, 1° comma, n. 1 RD 8/1/31 n. 148, che detto requisito prevede, deve ritenersi incompatibile (e dunque implicitamente abrogato) con le successive disposizioni nazionali, internazionali e comunitarie che hanno sancito il principio di parità di trattamento tra italiani e stranieri nell'accesso al lavoro, salve solo le attività per le quali la riserva ai cittadini sia funzionale alla tutela dell'interesse nazionale.

Tribunale Milano 11 gennaio 2010 (decr.), Duchesneau (avv. Guariso e Balestro) c. Ministero Istruzione Università e Ricerca (Avv. Stato) e Liceo Scientifico Statale Cavalleri.

Discriminazione - Esclusione di un cittadino extracomunitario dall'accesso a un posto di lavoro alle dipendenze della PA - Azione civile contro la discriminazione ex art. 44 TU immigrazione - Giurisdizione dell'Ago - Sussiste.

Pubblico impiego - Principio di parità di trattamento tra italiani e stranieri Sussistenza - Esclusione di un cittadino extracomunitario dalle graduatorie per l'accesso alle supplenze nella scuola pubblica - Discriminazione - Sussistenza.

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia promossa ai sensi dell'art. 44 TU immigrazione da un cittadino extracomunitario al fine di vedere accertato il carattere discriminatorio della sua esclusione, in ragione della sua condizione di straniero, dall'accesso a un posto di lavoro alle dipendenze della P.A.1

Alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale, il principio generale applicabile alla materia dell'accesso al lavoro pubblico, deve essere quello del divieto di qualsivoglia ingiustificata differenziazione tra il cittadino e lo straniero, con il solo limite dello svolgimento di determinate attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale. Conseguentemente deve ritenersi discriminatoria l'esclusione di un cittadino extracomunitario dalla graduatoria per l'accesso alle supplenze nella scuola pubblica.

Trib. Milano 30 luglio 2010 (ord.), est. Cipolla, Coralcaceibo, Cisl Milano, Funzione Pubblica Cisl Milano (avv. Balestro e Guariso) c. Aler Lombardia e Cispel Lombardia Services

Pubbliche Amministrazioni –Elenco di cui all'art 1, 2° comma, D.Lgs. 165/01 – Tassatività – Azienda lombarda per l'edilizia residenziale – Esclusione – Natura di Ente pubblico economico- Sussistenza – Subentro nelle attività dell'Istituto autonomo case popolari – Irrilevanza

Lavoratore extracomunitario – Diritto di accesso ai posti di lavoro nella PA – Convenzione Oil 143/75 – Sussiste – Facoltà di limitazione – posti di lavoro che comportano esercizio di pubbliche funzioni – sussiste – fattispecie.

Assunzione nella PA – Art 18 DL 112/08 – Effetti – Estensione dei criteri di assunzione previsti per il pubblico impiego a tutti gli enti strumentali – Non sussiste – effetti limitati alle società controllate e ai vincoli numerici per le assunzioni – Sussiste.

L'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale pur essendo subentrata nelle funzioni dell'Istituto autonomo case popolari, non può qualificarsi come pubblica amministrazione ai sensi dell'art 1, 2° comma, D.lgs 30.03.01 n. 165 non essendo compresa nell'elenco tassativo di cui a detta norma; deve invece qualificarsi come ente pubblico economico, stante l'espressa previsione dello Statuto dell'azienda in tal senso.

Poiché la Convenzione Oil 143/75, recepita in Italia con L 10.04.81 n. 158, consente di limitare l'accesso degli stranieri al pubblico impiego solo in ragione di un "interesse dello Stato", le eccezioni al principio generale di parità di trattamento nell'accesso al lavoro devono essere limitate ai posti per i quali sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzione

(nella specie il giudice ha ritenuto discriminatorio ai sensi degli artt. 43 e 44 D.Lgs 25.7.98 n. 286, TU immigrazione, un bando Aler per posti di portiere e per altre mansioni tecniche)

L'art 18 DL 25.06.08 n.112 conv. in L. 6.8.08 n. 133, come modificato dall'art 19 L. 3.8.09 n. 102 non ha l'effetto di vincolare tutti gli enti strumentali della PA a fare propri i medesimi requisiti delle assunzioni previsti per la PA stessa, ma solo quello di estendere alle società controllate i medesimi divieti e limiti alle assunzioni operanti per le amministrazioni controllanti, al fine di evitare eccessi di spesa.

ALTRO

Tribunale Brescia, 29 gennaio 2010, est. Busato, Diallo e altri, ASGI, Fondazione Guido Piccini (avv. Guariso e Zucca) c. Comune di Trezano

Azione civile contro la discriminazione – Discriminazione collettiva - Soggetti non individuati o individuabili - Legittimazione attiva di enti e associazioni ex art. 5 Dlgs 215/03 - Sussiste.

Azione civile contro la discriminazione – Provvedimento amministrativo lesivo di diritti fondamentali - Annullamento da parte del T.A.R. – Interesse ad agire per l'accertamento della discriminazione – Permane .

Diritti fondamentali – Imposizione allo straniero dell'uso della lingua italiana – Assenza di giustificazioni - Discriminazione - Sussiste – Fattispecie.

Discriminazione per motivi di religione - Obbligo di preavviso maggiore per le riunioni a carattere religioso rispetto alle altre riunioni – Non sussiste

Nel caso di discriminazione collettiva ove i soggetti lesi non individuati o individuabili, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 del Dlgs. 215/2003.

Qualora un provvedimento amministrativo violi anche i diritti fondamentali della persona, permane l'interesse dei soggetti lesi all'accertamento da parte del Giudice ordinario della natura discriminatoria del comportamento censurato, anche qualora il TAR abbia in precedenza annullato il provvedimento stesso.

Poiché il libero uso della lingua di origine deve essere ricondotto al nucleo fondamentale dei diritti dell'individuo, imporre ad uno straniero l'uso della lingua italiana, se non giustificato da un solido rispetto del principio di ragionevolezza, costituisce illegittima disparità di trattamento che rientra nella nozione di discriminazione vietata nel nostro ordinamento (nella specie il Giudice ha censurato una ordinanza comunale con la quale veniva imposto l'uso della lingua italiana in tutte le riunioni pubbliche o in luogo pubblico nel territorio comunale)

Non costituisce discriminazione l'imposizione dell'obbligo di un preavviso maggiore per le riunioni di carattere religioso da tenersi fuori dei luoghi di culto, rispetto alle altre riunioni, in quanto tale imposizione si riferisce a tutte le pratiche religiose

Tribunale di Lodi, 13 maggio 2010, (ord.), est. Salmeri, Shaib Idrissou Biyao Kolou, Lodi Per Monstar ONLUS, ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (avv. Guariso e Neri) c. F.I.G.C – Federazione Italiana Giuoco Calcio (avv. Capograssi e Morandotti)

Giurisdizione – Azione civile contro la discriminazione – Art. 44 T.U. Immigrazione – Tutela del diritto soggettivo alla parità di trattamento – Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussistenza – Autonomia della F.I.G.C. – Irrilevanza – Lesione da parte di una P.A. – Irrilevanza

Attività sportiva dilettantistica – Discriminazione – Richiesta ai fini del tesseramento di un requisito aggiuntivo rispetto alla mera titolarità del soggiorno – Assenza di una ragionevole giustificazione – Art. 43 T.U. Immigrazione – Illegittimità

Discriminazioni – Rifiuto di procedere al tesseramento alla F.I.G.C. basato sulla mancanza di un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione – Pronuncia del giudice – Contenuti

La giurisdizione in materia di azione civile contro la discriminazione come definita dall'art. 43 T.U. Immigrazione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 44 T.U. Immigrazione. La giurisdizione del giudice ordinario può essere altresì determinata in base ai generali criteri di ripartizione della giurisdizione atteso che la presente controversia verte in materia di diritti fondamentali dell'individuo quale è il diritto a non essere discriminati.

La richiesta del permesso di soggiorno valido al termine del campionato ai fini del tesseramento ad una federazione sportiva è requisito aggiuntivo rispetto alla mera regolarità sul territorio privo di alcuna ragionevole giustificazione. Tale richiesta è pertanto discriminatoria ai sensi dell'art. 43 T.U. Immigrazione, e di conseguenza illegittima.

A fronte dell'utilizzo discriminatorio del requisito della cittadinanza il giudice ordina alla federazione di consentire il tesseramento del ricorrente e di dare un'adeguata pubblicità al provvedimento che ne dichiara la natura discriminatoria.

*** I TESTI INTEGRALI DELLE ORDINANZE SONO REPERIBILI SUL SITO: www.asgi.it (finestra: notizie, oppure: Antidiscriminazione (newsletter mensile del servizio anti-discriminazioni)).**